

Sent. n. 03/2019
Cont. n. 198/2018
Rep. n. _____
Usual .370/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cecina, nella persona della Dott.ssa Giovanna D'Alessio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 198/2018 (riunito con 199/2018) promossa da

OMISSIS

Ricorrente

CONTRO

U.T.G. PREFETTURA DI LIVORNO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dal Vice Prefetto Aggiunto Dott.ssa Valentina Pezone, dirigente Area III della Prefettura, ai sensi dell'art. 23 L. 689/1981

Resistente

Avente per oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione .

Conclusioni parte ricorrente: "chiede l'accoglimento del ricorso."

Conclusioni per parte resistente: "chiede che il ricorso sia respinto"

La presente sentenza, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come innovato dalla legge 69/2009 , contiene l'esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, senza alcuna parte descrittiva delle attività processuali svolte.

E' perciò sufficiente ricordare che: con due separati ricorsi ex artt. 6 Dlgs. 150/2011

OMISSIS proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzione rispettivamente identificate dai nn. 6467/2017/WA, e 6470/2017/WA emesse dall'U.T.G Prefettura di Livorno per la violazione dell'art. 726 c.p.-depenalizzato a seguito dell'entrata in vigore del dlgs n. 8/2016 .

Gli opposenti eccepivano l'illegittimità del provvedimento, sia in quanto la spiaggia di Fossa Camilla dove era avvenuto l'accertamento della violazione era pubblicizzata come spiaggia naturista su siti turistici, sia in quanto era fatto noto e riconosciuto anche dai Sindaci delle locali Amministrazione di Castagneto Carducci e Bibbona, al cui confine è ubicata la spiaggia di Fossa Camilla, che detta spiaggia fosse frequentata da naturisti. Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento opposto .

Si costituiva l'Amministrazione resistente depositando gli atti relativi all'accertamento e ribadendo la legittimità dell'accertamento e del provvedimento impugnato .

All'udienza del 10.07.2018 si procedeva alla riunione dei due procedimenti vertenti fra le medesime parti ed aventi ad oggetto la medesima fattispecie di violazione.

La causa veniva, poi, istruita a mezzo prove testimoniali e, precisate le conclusioni la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo all'udienza del 09/01/2019 .

L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Infatti, premesso che è circostanza pacifica fra le parti che la spiaggia di Fossa Camilla non sia spiaggia autorizzata per la pratica del naturismo, si deve rilevare che dall'istruttoria documentale e testimoniale espletata, risulta confermata la prospettazione dei fatti esposta da parte ricorrente, ovvero che da anni sulla spiaggia di Fossa Camilla si pratica il naturismo e che lo svolgimento di tale attività è fatto noto anche alle autorità della zona.

Le prove hanno anche dimostrato che su innumerevoli siti turistici la spiaggia di Fossa Camilla viene presentata come spiaggia dove poter praticare il naturismo (docc. 1-18 fascicolo parte attrice, testi Sani, Tentori, Cattaneo) .

Risulta, quindi, provato che la suddetta situazione abbia indotto i ricorrenti in buona fede e senza dolo e/o colpa, a ritenere che Fossa Camilla fosse una spiaggia dove poteva essere praticato il naturismo .

E poiché l'art. 3 comma 1 L. 689/1981 che prevede che " Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa" il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio, stante la particolarità della fattispecie devono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cecina definitivamente pronunciando:

- Accoglie il ricorso.
- Compensa le spese di giudizio.

Cecina, 09/01/2019

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Giovanna D'Alessio

Depositato nella Cancelleria del Giudice
di Pace di Cecina oggi 29/03/2019



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Elena, Pesta Gennaro